

quindi che siano preposte al delicatissimo ufficio di direzione degli stabilimenti carcerari persone competenti nella materia come non mancano in Italia, che siano veramente competenti delle discipline carcerarie, e che possano, conoscendo profondamente l'animo degli individui, colla loro continua assistenza e sorveglianza indirizzare il condannato verso la via dell'espiazione e rispondere alla dignità giuridica, all'altezza morale e sociale della funzione carceraria.

A questo proposito mi sembra opportuno che il Governo possa considerare, in occasione della riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale, anche la possibilità di studiare una riforma dell'ordinamento carcerario che elevi maggiormente la funzione di coloro che sono destinati a custodire e a accompagnare il condannato nella espiazione della pena. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Cavalieri è già stato svolto.

Segue l'ordine del giorno De Cicco:

« La Camera fa voti che la riforma del Codice penale segni un grado ulteriore nella conciliazione delle scuole che nell'ultimo trentennio superbamente contribuirono a tener viva e ad elevare la gloriosa tradizione della scienza penale italiana ».

L'onorevole De Cicco ha facoltà di svolgerlo.

DE CICCO. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che mi accingo a svolgere tende a fissare un principio: un principio che non può essere contestato, quello che questa riforma debba segnare un effettivo, reale progresso della nostra legislazione penale, la quale attualmente appare nella sua linea di massima antiquata, specie se la ponete a raffronto con lo sviluppo della scienza criminale.

Noi assistiamo ogni giorno a uno sforzo faticoso della giurisprudenza per adattare l'astratta norma giuridica penale alla realtà concreta. Lo sforzo indica che tra le esigenze della vita e la norma giuridica comincia a esserci un distacco, poichè tra di esse manca il presupposto dell'accordo, cioè quello della rispondenza.

Ma la giurisprudenza non può spingersi a dilatare le norme giuridiche sino al punto di incontrarsi con quella che sarebbe violazione, non solo dello spirito, ma anche della lettera della legge. Ieri l'onorevole ministro ricordava che, se noi teniamo conto di quello che è il periodo di preparazione e di studio

dell'attuale Codice penale, abbiamo che la sua anzianità va oltre i trent'anni.

In questo lungo periodo la Nazione ha camminato; l'Italia non è più il piccolo Stato che esce dalla schiavitù, intento al duro e faticoso lavoro di ricostruire le vie interrotte della sua storia e di formare le sue fortune, ma è la grande potenza che spande la sua influenza politica ed economica nel mondo. e in questo periodo è venuta anche formandosi e sviluppandosi una nuova coscienza giuridica. Pertanto la riforma appare come una necessità imprescindibile, come un supremo bisogno da appagare.

Vi sono anche, onorevoli colleghi, dei sommi principî in materia di diritto. La coscienza moderna si ribella a questi, come si ribella ad altri immortali principî. E non è un errore, non è una irriverenza, non è una follia; è una necessità della vita la quale non può adagiarsi e riposare su vecchie, eterne formule mentre essa è tutto un fermento di nascita, di morte, di rinascita.

Vi sono delle preoccupazioni per questa riforma soprattutto perchè si dice, dagli oppositori, che in questa Aula spirava come un'aria di Comitato di salute pubblica. Ebbene, aria di comitato di salute pubblica no; ma aria di salute pubblica, sì; perchè qui da più giorni si provvede a quella che potrebbe chiamarsi la disinfezione morale della Nazione, ed il soffio rinnovatore passa anche sulle polveri dei vecchi codici. Ma non vi è motivo di preoccuparsi! Basterebbe leggere la relazione dell'onorevole ministro e quelle della Commissione per accorgersi che siamo nella più pura ortodossia del diritto. Anzi ieri l'onorevole ministro col suo discorso meraviglioso ha voluto forse essere anche più ortodosso di quanto già non lo fosse nella relazione.

Ma possiamo anche affermare, per maggior sicurezza e tranquillità dei melanconici preoccupati, che il fascismo non ha nulla da dire in materia di scienza criminale, perchè la rivoluzione è fuori di noi, è prima di noi. È scaturita dall'urto lungo e meraviglioso di due tendenze, di due scuole; la classica e la positiva. Lo *jus novum* penale è già vivo nella dottrina ed è già diffuso nella coscienza popolare. Qui la rivoluzione fascista non può avere che il compito preciso e precipuo di ogni rivoluzione: tradurre in norma di legge la nuova coscienza del nuovo diritto.

Guardiamo dunque quale è questa nuova coscienza e come essa possa e debba tradursi nella norma di legge.